

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI TITOLARI DI UN PERMESSO DI DOMICILIO CE-AELS (permesso "C" CE-AELS)

- 1) Il permesso di domicilio è valido in tutta la Svizzera.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio libretto per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro.
- 3) Lo straniero deve informare correttamente l'Autorità circa tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per il mantenimento o il rinnovo del termine di controllo del permesso.
- 4) Qualsiasi cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare), deve essere notificato entro **14 giorni** al Servizio regionale degli stranieri (SERS) competente. La notifica non svincola dall'obbligo di annuncio presso altre Autorità. La partenza per l'estero dev'essere notificata con almeno **14 giorni** di anticipo al SERS competente.
- 5) Il permesso di domicilio perde la sua validità in seguito a revoca, con la notificazione della partenza o dopo un soggiorno ininterrotto all'estero di oltre 6 mesi.
- 6) Entro 6 mesi lo straniero ha la possibilità di chiedere un permesso di assenza all'estero sino a quattro anni, per fondati e giustificati motivi, a condizione che non abbia già notificato la partenza.
La relativa domanda deve essere presentata al SERS competente.
- 7) Il rinnovo del termine di controllo del permesso deve essere chiesto al SERS competente almeno **14 giorni** prima della scadenza.
- 8) I familiari di un cittadino CE/AELS possono essere ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare conformemente all'ALCP solo se cittadini di un Paese dell'Unione Europea o cittadini di uno Stato terzo residenti in un Paese dell'Unione Europea al momento della presentazione della domanda e titolari di un permesso di soggiorno durevole.
I familiari cittadini di uno Stato terzo non residenti in un Paese dell'Unione Europea al momento della presentazione della domanda possono invece essere ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare solo se sono ossequiati i requisiti previsti dalla LStr, dall'OASA e dall'art. 8 CEDU.
- 9) Il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero lo ha ottenuto dando indicazioni false o tacendo fatti di importanza essenziale.
- 10) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.
- 11) Informazioni più dettagliate in merito all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono consultabili sul sito Internet www.ti.ch/permessi.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare l'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, i Protocolli aggiuntivi entrati in vigore il 1° aprile 2006 e il 1° giugno 2009, l'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone del 1° giugno 2002, la Legge federale sugli stranieri del 16.12.2005, la relativa Ordinanza OASA del 24.10.2007, possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.admin.ch, www.bfm.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.